

## IN QUESTO NUMERO

### MONOGRAFIA

Responsabilità del datore di lavoro per infortuni e malattie professionali.

### NOTIZIARIO

- Rivalutazioni al countdown.
- Ritardi nei pagamenti, il Parlamento Europeo approva le nuove norme.
- DURC, validità trimestrale negli appalti pubblici.

### RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE

- Non solo i versamenti ma anche i prelievi dal conto fanno scattare l'accertamento fiscale.
- Non è reato rivelare fatti e nomi dei colleghi nella contestazione alla commissione di conciliazione.
- Costi fittizi della piccola srl imputabili al socio ai fini fiscali.
- L'azienda sequestrata può continuare l'attività.
- A rischio la casa popolare assegnata al coniuge, dopo la separazione consensuale.
- Confiscabile all'evasore il denaro fatto rientrare in Italia con lo scudo fiscale e versato sul conto della moglie.
- Il contribuente in difficoltà ha diritto ad ottenere la rateizzazione dalla società di riscossione.
- Sicurezza sul lavoro: sanzionato il datore che non riduce al minimo i rumori molesti.
- Non commette reato l'ex che non versa l'assegno di mantenimento se la moglie può mantenere i figli.
- Risponde di resistenza a pubblico ufficiale chi aggredisce il controllore.
- Autovelox gestito dalla polizia anche su tratti di strada non indicati dal prefetto.
- Non ha diritto alla reversibilità l'ex coniuge che non percepiva l'assegno di divorzio.
- Il titolare dell'auto in leasing può chiedere il risarcimento danni in caso di incidente.
- Legittimo l'accertamento dei redditi della società basato sul conto corrente della figlia del legale rappresentante.
- La dichiarazione congiunta dei redditi vincola anche l'ex coniuge.
- Concorsi: non c'è incompatibilità se il commissario ha rapporti personali e accademici con il candidato.
- Non integra il reato di bancarotta la vendita di azioni intestate all'imprenditore.
- Il ritardato pagamento delle rate fa cadere il condono Irap.

\*\*\*\*\*

STUDIO LEGALE LAURENZI

CORSO CAVOUR N. 13 – 06121 PERUGIA - TEL.: +39 075 33342 – 30927 FAX +39 075 5726899

E-MAIL: [INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT](mailto:INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT) – SITO WEB: [WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT](http://WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT)

## MONOGRAFIA

### Responsabilità del datore di lavoro per infortuni e malattie professionali.

La responsabilità del datore di lavoro nasce dalla necessità di attuare i principi riconosciuti dalla nostra Costituzione: art. 32 (tutela della salute nei luoghi di lavoro), art. 35 (tutela del lavoro), art. 38 (tutela del lavoratore in caso di infortunio, malattia), art. 41 (l'iniziativa economica privata non può svolgersi in modo da arrecare danno alla sicurezza alla libertà, alla dignità umana), nonché ribaditi dalle norme dell'ordinamento dello Stato Italiano. Nell'ambito del nostro ordinamento già la lontana legge n. 80 del 17 marzo 1898 costituisce la prima normativa nella materia, prevedendo un'assicurazione obbligatoria a carico del datore di lavoro contro gli infortuni per le industrie più pericolose. Il primo Testo Unico di legge per gli infortuni degli operai sul lavoro viene successivamente emesso con R.D. n. 51 del 31.1.1904; la legge n. 1765 del 17.8.1935 riconfermava ancora la tutela del lavoratore ed i conseguenti obblighi del datore di lavoro, ed infine, il TU 1124 del 1965, il D.Lgs. n. 38 del 2000 costituiscono l'attuale normativa speciale di riferimento. A parte, ma considerata norma fondamentale, deve essere citata la disposizione di cui all'articolo 2087 del Codice Civile della quale si dirà ed alla quale va affiancata la norma di cui all'art. 2049 del medesimo Codice Civile. In sede penale dobbiamo, inoltre tenere presenti altre disposizioni che prevedono, parimenti, la responsabilità del datore di lavoro per particolari fattispecie criminose (art. 437 c.p. art. 451 c.p.) per non parlare di tutti i reati contravvenzionali per omissione di misure di sicurezza previsti dal D.Lgs. 626/94 e successivamente dal citato D.lgs n. 81/2008. Occorre a questo punto verificare quale e quando vi sia responsabilità del datore di lavoro per i casi di infortuni o malattie professionali. La responsabilità del datore di lavoro, ovviamente, sorge quando questi non ha osservato gli obblighi a lui imposti per la tutela del lavoratore e può essere:

- 1] responsabilità civile
- 2] responsabilità penale
- 3] responsabilità amministrativa

#### 1 - Responsabilità civile.

Norma basilare per il riconoscimento di questo tipo di responsabilità è l'articolo 2087 del Codice civile che impone al datore di lavoro di adottare le misure atte a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. Sul contenuto di questa norma si è allungo dibattuto sia in dottrina che in giurisprudenza, ciò che è importante sottolineare però è che si tratta di una norma cd. "aperta" in quanto si riporta solo in via generica ad alcuni parametri quali la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per imporre, poi, al datore di lavoro le misure di sicurezza da adottare. La conseguenza è, quindi, quella di prevedere un ampio margine per riconoscere la responsabilità del datore di lavoro, posto che questi si deve sempre adeguare alla evoluzione della tecnica e della esperienza per ritenersi in regola con le misure di sicurezza adottate. Altra disposizione del codice civile da esaminare è quella di cui all'articolo 2049 c.c. In base a tale norma il datore di lavoro è responsabile anche quando l'omissione delle misure di sicurezza sia stata direttamente effettuata da altra persona da lui incaricata nell'ambito delle mansioni a lui conferite. In altri termini, il datore di lavoro risponde dei danni causati da violazione di misure di sicurezza compiuti dai suoi preposti o sorveglianti. Sulla natura di tale responsabilità si è ugualmente discusso, ma è prevalente la tesi che trattasi di responsabilità oggettiva come è stato anche recentemente ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (Cass. 6 marzo 2008 n. 6033; Cass. 12 marzo 2008 n. 6632) che ha affermato la configurabilità della responsabilità di cui all'art. 2049 c.c. allorché tra l'evento illecito e le mansioni affidate sussista un "rapporto di occasionalità necessaria". È quest'ultimo uno dei pochi casi di responsabilità che la legge prevede senza indagare sul comportamento del soggetto, responsabilità che nasce sol che il preposto abbia commesso l'illecito nello svolgimento delle incombenze a lui attribuite dal datore di lavoro. Il principio della responsabilità oggettiva del datore di lavoro viene anche ripreso dalle norme speciali contro gli infortuni e le malattie professionali di cui al TU 1965/1124 che la prevede all'art. 10 come presupposto della azione di regresso dell'INAIL. La conseguenza del riconoscimento di responsabilità civile del datore di lavoro comporta l'obbligo di risarcire i danni causati al lavoratore a seguito del fatto lesivo verificatosi. In sostanza, il lavoratore deve, per legge, essere interamente indennizzato dei danni subiti a causa del lavoro, e se vi è colpa del DL deve essere da lui risarcito direttamente (vedi danno differenziale) o tramite l'ente assicuratore pubblico INAIL. Deve necessariamente essere messo in luce, quando si parla di responsabilità datoriale, il ruolo che ricopre l'assicurazione obbligatoria INAIL. L'art. 10 del TU 1965 n. 1124 prevede che la responsabilità civile del DL per gli infortuni sul lavoro è esonerata, cioè esclusa, dalla assicurazione obbligatoria prevista dal citato TU, ovvero dalla assicurazione INAIL. Ne consegue che il Datore di lavoro non risponde dei fatti che hanno determinato l'infortunio, purché non si tratti di aver commesso reato per il quale il DL ha riportato condanna penale. Permane la responsabilità civile del DL, nonostante l'assicurazione INAIL, anche quando vi sia sentenza penale a carico del preposto alla direzione o sorveglianza del lavoro ritenuto direttamente colpevole dell'infortunio. E' questo il caso si parla di responsabilità oggettiva del DL ex art. 2049 c.c..

#### 2 - Responsabilità penale.

Le norme che impongono l'osservanza di misure di sicurezza nello svolgimento del lavoro, sono norme di rilevanza penale la cui inosservanza comporta commissione di reato, passibile di sanzione. Le norme di tale natura sono innanzi tutto quelle previste dal Codice Penale (art. 437 cp che stabilisce la responsabilità di chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro ovvero li rimuove o li danneggia...). Questo è un reato che ha una ampia formulazione e perciò possiamo ritenere ricompreso nelle norme speciali di sicurezza emanate successivamente, ma con qualche importante differenza: l'art. 437 cp tuttora in vigore non si rivolge solo al DL, ma a chiunque compia quei fatti illeciti, e quindi anche ad estranei alla organizzazione del lavoro. Inoltre

\*\*\*\*\*

STUDIO LEGALE LAURENZI

CORSO CAVOUR N. 13 – 06121 PERUGIA - TEL.: +39 075 33342 – 30927 FAX +39 075 5726899

E-MAIL: [INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT](mailto:INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT) – SITO WEB: [WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT](http://WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT)

l'art. 437 cp prevede come sanzione la reclusione, per cui il reato è classificabile come "delitto" e quindi di conseguenza deve essere provato il dolo o la colpa del soggetto. In sostanza il suddetto reato, seppure consiste in una omissione, si differenzia dalle contravvenzioni dove la colpa non deve essere specificamente provata ma è insita nella omissione stessa. Altro reato previsto dal Codice Penale di cui può essere imputato il DL è quello previsto dall'art. 451 cp. Anche questo reato è un delitto determinato da omissione, delitto che interessa sia il DL sia altri che lo abbiano compiuto. Anche per tale reato occorre provare la colpa (omissione o rimozione di apparecchi destinati alla estinzione di un incendio al salvataggio al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro). Devono invece essere considerate più specifiche le norme previste dal D.Lgs. 626/1994 in quanto tutto si rivolge direttamente al DL e che impongono determinati comportamenti la cui inosservanza determina responsabilità penale del DL medesimo. Il successivo D.Lgs. n. 81 del 2008 ha ripreso ed ampliato le norme di sicurezza già previste nelle vecchie leggi (D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547) ed ha reso ancor più incisivi gli obblighi del DL di quanto non fossero già indicati nel D.Lgs. 626/1994 che non aveva avuto, in effetti, piena osservanza: infortuni eclatanti, (vedi quello presso la Tyssen Group) e malattie professionali altrettanto dilaganti in conseguenza soprattutto dell'uso di amianto, hanno portato il legislatore ad inasprire le sanzioni per i DL inadempienti. Si tratta, dunque di norme di rilevanza penale la cui inosservanza da parte del DL o dei suoi preposti, comporta non solo la esclusione dell'esonero previsto dalla assicurazione INAIL ma anche l'applicazione di sanzioni penali. Si tratta, peraltro, di responsabilità penale per reati contravvenzionali per i quali è previsto l'arresto o l'ammenda. Ciò vuol dire che per le omissioni commesse dal DL la colpa è insita nella omissione stessa senza doverla provare specificatamente.

### **3 - Responsabilità amministrativa.**

Il Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 ha riconosciuto la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, siano esse società o associazioni anche prive di personalità giuridica. In effetti, questa responsabilità viene rilevata in sede penale, e si aggiunge a quella della persona fisica che materialmente ha realizzato l'illecito. Per la prima volta nel nostro ordinamento, viene rilevata in sede penale la responsabilità degli enti. Poiché, comunque, è principio fondamentale che la responsabilità penale è personale, si è continuato ad affermare che, seppure rilevabile in sede penale, trattasi di responsabilità per così dire amministrativa. In sostanza, l'ampliamento della responsabilità degli Enti tende a coinvolgere nella punizione di alcuni illeciti penali il patrimonio degli enti stessi e, quindi, tende a coinvolgere gli interessi economici dei soci i quali, prima di tale normativa, non subivano nessuna conseguenza dall'accertamento di reati commessi dagli amministratori o dipendenti, con conseguente vantaggio della società. Si tratta di una grande innovazione normativa in quanto ora l'ente o la società datrice di lavoro ed i soci, non possono considerarsi estranei al procedimento penale per i reati commessi violando norme di sicurezza a vantaggio o nell'interesse dell'ente. I reati presi in considerazione sono l'omicidio colposo o le lesioni gravi e gravissime commesse con violazione degli obblighi non delegabili del datore di lavoro. Esimente per la responsabilità dell'ente è la dimostrazione di aver adottato il cd. "modello 231", cioè modelli e misure standard di organizzazione indicate dall'articolo 30 dello stesso D.Lgs. 231/01 (Codice Etico, Modello Organizzativo, Organismo di Vigilanza).

*(Avv. Alessia Traversini)*

\*\*\*\*\*

## **NOTIZIARIO**

### **Rivalutazioni al countdown.**

La rivalutazione delle partecipazioni non quotate deve essere asseverata mediante perizia entro il prossimo 2 novembre con versamento della prima rata, in caso di scelta del pagamento rateale. L'art. 2, comma 229, legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Finanziaria per il 2010) ha riaperto i termini per poter rivalutare il costo delle partecipazioni detenute al 1° gennaio 2010 mediante la predisposizione di un'apposita perizia e il versamento dell'imposta sostitutiva del 2% o 4% a seconda che si tratti di partecipazioni non qualificate o qualificate. Il valore dei titoli, delle quote o dei diritti alla data del 01.01.2010 deve essere determinato in relazione alla frazione del patrimonio netto risultante da un'apposita perizia giurata di stima. Entro la stessa data (02.11.2010) deve essere versata l'imposta sostitutiva con la facoltà di rateizzare le somme dovute fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo da versare contestualmente a ciascuna rata.

Sono interessati alla rivalutazione delle partecipazioni le persone fisiche che le detengono non in regime di impresa, le società semplici e gli enti non commerciali ovvero quei soggetti che in caso di cessione realizzano un reddito diverso ai sensi dell'art. 67, comma 1, lettera c) e c-bis), TUIR. Effettuando i suddetti adempimenti (perizia asseverata e versamento almeno della prima rata) è possibile assumere, agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 67 citato in luogo del costo o valore di acquisto, il valore rivalutato dei predetti titoli, quote o diritti. La plusvalenza indicata in tabella è soggetta all'imposta sostitutiva del 12,50% qualora sia relativa alla cessione di una partecipazione non qualificata, mentre le plusvalenze per le partecipazioni qualificate concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 49,72%.

### **Ritardi nei pagamenti, il Parlamento Europeo approva le nuove norme.**

Lo scorso 5 ottobre 2010, la Commissione mercato interno del PE ha approvato le nuove norme che impongono il limite di trenta giorni per i ritardi nei pagamenti. Si tratta di un importante passo nella tutela delle PMI, in periodo di crisi: i ritardi nei pagamenti attualmente ostacolano lo sviluppo delle imprese e sono spesso all'origine del fallimento di

\*\*\*\*\*

**STUDIO LEGALE LAURENZI**

CORSO CAVOUR N. 13 – 06121 PERUGIA - TEL.: +39 075 33342 – 30927 FAX +39 075 5726899

E-MAIL: [INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT](mailto:INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT) – SITO WEB: [WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT](http://WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT)

imprese altrimenti sane. Nell'Unione Europea la maggior parte dei beni e dei servizi è fornita da imprese ad altre imprese e ad autorità pubbliche secondo un sistema di pagamenti differiti, in cui il fornitore lascia al cliente un periodo di tempo per pagare. Tale periodo viene normalmente concordato tra le parti, ovvero precisato sulla fattura del fornitore, ovvero, infine, stabilito per legge. Normalmente, alla fine di tale periodo il fornitore si aspetta di essere pagato per i beni forniti o i servizi prestati. I pagamenti effettuati dopo tale periodo costituiscono ritardi di pagamento. La direttiva 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, è stata adottata per contrastare i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese o tra imprese e autorità pubbliche. Essa specifica, tra l'altro, che si possono applicare interessi legali, qualora il pagamento non venga effettuato entro i termini contrattuali o legali. Nonostante l'entrata in vigore della direttiva 2000/35/CE (recepita in Italia con il D. Lgs. n. 231/2002), i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali continuano ad essere un problema generale nell'UE. Inoltre, in vari Stati membri, la durata dei periodi di pagamento contrattuali è particolarmente lunga, quando nelle transazioni sono coinvolte amministrazioni pubbliche. Per ovviare a tali problemi, nell'aprile del 2009 la Commissione ha proposto cambiamenti sostanziali alla direttiva del 2000, introducendo il diritto di recupero delle spese amministrative ed il risarcimento dei costi interni sostenuti a causa dei ritardi di pagamento. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche, la proposta accorcia i termini di pagamento alle imprese, armonizzandoli e rafforzando le misure dissuasive con un risarcimento forfettario a partire dal primo giorno di ritardo, oltre agli interessi di mora e al risarcimento dei costi di recupero. Pertanto, le disposizioni della direttiva 2000/35/CE relative all'ambito d'applicazione, agli interessi di mora, alla riserva di proprietà, e alla procedura di recupero dei crediti non contestati, restano sostanzialmente immutate. Viene, invece, eliminata la possibilità per gli Stati membri di escludere i ricorsi per interessi di importo inferiore a 5 EUR, permettendo, così, ai creditori di agire per ottenere gli interessi di mora, in particolare per le PMI e per le piccole transazioni, ove gli importi degli interessi sono limitati. Secondo le nuove disposizioni, da impresa a impresa, il ritardo può essere al massimo di 30 giorni, salvo diverso accordo delle parti. Anche le amministrazioni pubbliche sono tenute a pagare le fatture entro trenta giorni, e qualunque ritardo deve essere giustificato con motivazioni oggettive. In ogni caso, il ritardo dei pagamenti da parte della PA non può mai andare oltre i 60 gg. In caso di ritardi ulteriori rispetto a quanto previsto dalla nuova direttiva, le società andranno incontro a una penale pari all'8% sul tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea e a una spesa di 40 euro come compensazione per i costi di recupero del credito. Tale previsione permette al creditore di recuperare i costi amministrativi connessi al ritardo di pagamento, che vanno ad aggiungersi agli interessi legali, producendo, peraltro, un effetto deterrente nei confronti dei debitori. La nuova direttiva rafforza anche le disposizioni relative alle clausole contrattuali gravemente inique, introducendo una disposizione secondo cui le clausole che escludono l'applicazione di interessi di mora vengono sempre considerate gravemente inique. Secondo la Commissione, l'impatto sul bilancio per le amministrazioni nazionali sarà proporzionale alla loro capacità di garantire il rispetto delle disposizioni della direttiva. Inoltre, l'atteso miglioramento del comportamento delle amministrazioni pubbliche relativo ai pagamenti contribuirà a ridurre il numero di fallimenti delle imprese, riducendo così il costo sociale di tale fenomeno. A tal fine, gli Stati membri hanno il dovere di garantire piena trasparenza sui diritti e gli obblighi derivanti dalle nuove disposizioni, in particolare, attraverso la pubblicazione del tasso d'interesse legale. L'obiettivo consiste nel fornire nel modo più adeguato informazioni pratiche alle imprese, soprattutto alle PMI, per consentire loro di agire contro i debitori che pagano in ritardo. I vantaggi per le imprese saranno dunque indiscussi. A questo punto occorre attendere solo l'adozione formale da parte del nostro Ordinamento della direttiva in questione.

### **DURC, validità trimestrale negli appalti pubblici.**

Riconosciuta validità trimestrale al DURC nel settore degli appalti pubblici, il Ministero del lavoro, tramite la Circolare 08.10.2010, n. 35, fa seguito alla determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici. Il Ministero del Lavoro fa presente che la Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP) prende atto di recenti orientamenti giurisprudenziali in tal senso. In relazione al periodo di validità del DURC, inoltre, la validità trimestrale va estesa anche ai documenti rilasciati ai fini dell'attestazione SOA e dell'iscrizione all'albo fornitori; diversamente, per specifico dettato normativo, il DURC rilasciato per la fruizione di benefici normativi e contributivi ha validità mensile ai sensi dell'art. 7, comma 1, del D.M. 24 ottobre 2007. Il DURC rilasciato con riferimento ai lavori privati in edilizia, con validità trimestrale, può essere utilizzato, per l'intero periodo di validità, ai fini dell'inizio di più lavori. Nell'ambito degli appalti pubblici non può essere utilizzato un DURC richiesto a fini diversi.

\*\*\*\*\*

### **RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE**

#### **Non solo i versamenti ma anche i prelievi dal conto fanno scattare l'accertamento fiscale.**

Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 20735 del 06.10.2010, ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate. La sezione tributaria ha infatti ribadito che «In tema di accertamento delle imposte sui

*redditi e con riguardo alla determinazione del reddito di impresa, l'art. 32 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 impone di considerare ricavi sia i prelevamenti, sia i versamenti su conto corrente, salvo che il contribuente non provi che i versamenti sono registrati in contabilità e che i prelevamenti sono serviti per pagare determinati beneficiari, anziché costituire acquisizione di*

\*\*\*\*\*

**STUDIO LEGALE LAURENZI**

CORSO CAVOUR N. 13 – 06121 PERUGIA - TEL.: +39 075 33342 – 30927 FAX +39 075 5726899

E-MAIL: [INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT](mailto:INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT) – SITO WEB: [WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT](http://WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT)

*utili; posto che, in materia, sussiste inversione dell'onere della prova, alla presunzione di legge (relativa) va contrapposta una prova, non un'altra presunzione semplice ovvero una mera affermazione di carattere generale, né è possibile ricorrere all'equità».*

#### **Non è reato rivelare fatti e nomi dei colleghi nella contestazione alla commissione di conciliazione.**

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza 35888 del 06.10.2010. Condannato dal Tribunale per i reati di ingiuria e diffamazione ai danni di un promotore finanziario, il direttore generale di un istituto bancario aveva presentato ricorso in cassazione, richiedendo l'annullamento della decisione del giudice. L'uomo riteneva infatti di aver agito legalmente, poiché, dovendo instaurare un processo di lavoro nei confronti del querelante, aveva indicato nella richiesta indirizzata alla Commissione di conciliazione, un sommario dei fatti contestati e la persona di riferimento. Ribaltando la decisione del tribunale di merito, la Suprema Corte ha accolto il ricorso del cittadino, affermando che, *«non integra i reati di ingiuria e diffamazione la condotta di chi, intendendo iniziare una causa, nell'atto di richiesta di conciliazione ai sensi dell'art. 410 c.p.c., indica fatti e contestazioni addebitabili a un terzo, oggetto dell'eventuale fase contenziosa, dovendo ritenersi applicabile l'esimente dell'esercizio di un diritto di cui all'art. 51 c.p.»*.

#### **Costi fittizi della piccola srl imputabili al socio ai fini fiscali.**

Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 20721 del 06.10.2010, ha accolto il ricorso del fisco. Il caso riguarda una piccola srl, composta da due soci soltanto, nei confronti dei quali l'amministrazione finanziaria aveva spiccato un avviso di accertamento in seguito ad alcune verifiche della Guardia di finanza. In particolare gli agenti avevano trovato delle fatture false, emesse da società cartiere e regolarmente inserite in contabilità. Da qui l'ufficio delle imposte aveva accertato un maggior reddito degli imprenditori, imputando loro, come guadagni in nero, i costi fittizi. I Supremi Giudici hanno dato ragione al fisco applicando il principio secondo cui *«è legittimo ritenere che in presenza di una società di capitali a ristretta base di partecipazione opera la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili tra i soci medesimi, che può essere vinta da prova contraria fornita dal contribuente»*. Non solo. La sezione tributaria ha inoltre ribadito che *«in tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di attribuzione, ai soci, degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà del contribuente di offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non siano stati fatti oggetto di distribuzione, per essere stati, invece, accantonati dalla società ovvero da essa reinvestiti»*. Dunque, il contribuente che vuole ottenere l'annullamento dell'atto impositivo a suo carico dovrà dimostrare che il denaro esposto come spesa falsamente nel bilancio non è entrato nelle sue tasche.

#### **L'azienda sequestrata può continuare l'attività.**

È quanto sancito dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 35801 del 06.10.2010, ha respinto un ricorso

so della Procura, fornendo una delle prime interpretazioni al pacchetto sicurezza approvato l'anno scorso. Lo stabilimento industriale di una grande azienda era stato sottoposto dal GIP a sequestro preventivo a causa di emissioni moleste di fumo, gas e polveri. La misura era stata confermata dal tribunale del riesame. Nel frattempo era stato nominato, su istanza del giudice, un custode incaricato della gestione. Contro questa decisione la Procura ha fatto ricorso in Cassazione. La terza sezione penale lo ha respinto condividendo in pieno le osservazioni dei giudici di merito sull'ultimo pacchetto sicurezza. In particolare, si legge in sentenza che *«a seguito. Dell'entrata in vigore dell'art. 104 bis disp. att. c.p.p., inserito nel codice di rito dall'art. 2, comma 9, lett. b), legge 15 luglio 2009, n. 94, in forza del quale nel caso in cui il sequestro preventivo abbia per oggetto aziende, società ovvero beni di cui sia necessario assicurare l'amministrazione l'autorità giudiziaria nomina un amministratore giudiziario, nulla osta al fatto che l'attività produttiva continui anche in pendenza di un provvedimento di sequestro preventivo che abbia ad oggetto beni per i quali si ponga un'esigenza di utile gestione»*. In altri termini, se di norma i poteri che competono al custode sono attinenti alla mera custodia a fini conservativi delle cose in sequestro, la cui disponibilità è opportuno che sia sottratta alla persona sottoposta alle indagini, nulla vieta -ed anzi ora l'art. 104 bis disp. atto c.p.p. espressamente consente- che nella sfera dei poteri del custode rientri anche l'amministrazione dei beni in sequestro, con esercizio di poteri di vera e propria gestione. Sulla base dell'interpretazione di queste nuove disposizioni gli Ermellini concluso che *«in caso di sequestro preventivo dello stabilimento produttivo che abbia cagionato emissioni moleste e imbrattamenti di fiumi, gas e polveri in assenza di autorizzazione, pur ritenuta la attualità del periculum di reiterazione dei reati, sussiste l'opportunità di non impedire totalmente l'attività produttiva, in attesa che gli impianti di smaltimento fumi e polveri vengano portati a norma, al fine di salvaguardare l'attuale livello occupazionale: esigenza quest'ultima conseguibile con la nomina di un custode idoneo a gestire e portare avanti il processo produttivo nel rispetto dei parametri normativi ed autorizzatori in tema di emissioni, essendo possibile la nomina di un amministratore dei beni sottoposti a sequestro preventivo perché dia anche corso agli adempimenti necessari a ripristinare lo stato antecedente la condotta illecita»*.

#### **A rischio la casa popolare assegnata al coniuge, dopo la separazione consensuale.**

Lo ha stabilito il Tar della Lombardia che, con la sentenza 6877 del 06.10.2010, ha respinto il ricorso di una coppia di ex contro il provvedimento con cui il comune ordinava di lasciare l'alloggio popolare. I due si erano separati consensualmente e il tribunale del capoluogo lombardo, con il decreto di omologazione, aveva assegnato all'ex moglie la casa popolare dove la coppia viveva con i figli prima della separazione rimaneva all'uomo. Il comune le toglieva l'abitazione dal momento che la donna risultava proprietaria di un altro appartamento, a suo dire troppo piccolo per viverci insieme ai due figli, di cui uno disabile e con grosse difficoltà di movimento. I giudici milanesi hanno confermato il provvedimento comunale e, in un interessante passaggio della sentenza, hanno affermato che *«il*

*provvedimento di omologazione della separazione consensuale dei coniugi consiste in un controllo sulle condizioni dell'accordo raggiunto tra gli stessi, con particolare riguardo all'interesse dei figli (ex art. 158 c. 1 c. c.), non potendo in alcun modo incidere sulla gestione del patrimonio edilizio pubblico, i cui provvedimenti sono emanati dai competenti organi della pubblica amministrazione, e sindacati dal giudice amministrativo». La decisione del tribunale non può quindi «pregiudicare l'esercizio dei poteri pubblicistici preordinati all'applicazione della normativa dettata in materia di assegnazioni di edilizia residenziale pubblica».*

### **Confiscabile all'evasore il denaro fatto rientrare in Italia con lo scudo fiscale e versato sul conto della moglie.**

Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 35970 del 07.10.2010, ha condiviso le ragioni del Tribunale di riesame di Milano, che aveva confermato il sequestro, finalizzato alla confisca, di circa 500mila euro, frutto, secondo l'accusa, di una frode carosello, poi versati dall'imprenditore sul conto della moglie. La terza sezione penale ha annullato l'ordinanza impugnata perché nel frattempo l'imprenditore è morto. Ma nel merito il Collegio di legittimità ha ritenuto infondate le censure formulate dalla difesa della donna che si opponeva alla misura. Sul punto in sentenza si legge che «per completezza di esame dev'essere infine rilevato che i motivi di ricorso non appaiono fondati». Infatti, «la donazione indiretta è caratterizzata dal fatto che viene posta in essere, anziché il tipico negozio della donazione diretta, un negozio oneroso che produce, in concomitanza con l'effetto diretto che gli è proprio, l'effetto indiretto dell'arricchimento senza corrispettivo del destinatario della liberalità. Correttamente l'ordinanza ha escluso che il versamento di somme di denaro sul conto corrente del destinatario dell'atto di liberalità possa qualificarsi donazione indiretta, trattandosi, invece, eventualmente di donazione diretta».

### **Il contribuente in difficoltà ha diritto ad ottenere la rateizzazione dalla società di riscossione.**

È quanto si evince da una sentenza delle Sezioni unite civili della Corte di cassazione, la n. 20778 del 07.10.2010, con la quale il Massimo consesso di Piazza Cavour, nell'affrontare una questione di giurisdizione, ha anche reso ufficiale il diritto alla rateizzazione del debito fiscale. Insomma, secondo i giudici di Piazza Cavour la rateizzazione non è un procedimento amministrativo e come tale non configura un mero interesse legittimo del contribuente quanto piuttosto un diritto che dev'essere valutato dalle commissioni tributarie. In particolare il Collegio esteso ricorda che «in base all'art. 19 del DPR n. 602/1973 e succ. mod., il contribuente che versi in temporanea condizione di obiettiva difficoltà, può richiedere (un tempo all'Amministrazione e oggi) all'agente della riscossione la ripartizione del pagamento in più rate mensili. Si tratta di una disposizione destinata a venire incontro alle necessità del debitore, per il quale rappresenta quindi un'agevolazione, che anche nel linguaggio comune ha, per l'appunto, il significato di aiuto, favore, facilitazione».

### **Sicurezza sul lavoro: sanzionato il datore che non riduce al minimo i rumori molesti.**

Lo ha precisato la Suprema Corte che, con la sentenza 35946 del 07.10.2010, ha confermato la condanna dell'amministratrice unica di una società che, nel suo stabilimento, non aveva ridotto al minimo, mediante misure tecniche e organizzative, i rischi dell'esposizione al rumore, né aveva messo in sicurezza gli impianti di messa a terra. La condanna veniva impugnata perché, a sentire i legali della donna, i reati di cui era accusata non erano più previsti dalla normativa, in seguito alle sue ultime modifiche. I giudici della terza sezione penale hanno smentito la tesi difensiva, affermando che «la riforma in materia introdotta con decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 che, all'art. 304, ha espressamente dichiarato abrogato lo stesso decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, non ha depenalizzato l'omessa riduzione al minimo dei rischi derivanti dall'esposizione al rumore mediante misure tecniche, organizzative e procedurali, riconducibile alla previsione di cui all'art. 191 dello stesso decreto legislativo n. 81/2008». Non solo. Anche per quanto riguarda l'omessa denuncia dell'impianto di messa a terra, si tratta di una condotta sanzionabile penalmente in quanto «sussiste continuità normativa tra gli artt. 328 e 389, comma 1, lett c), d.P.R. 547/1955 che punivano l'omessa denuncia dell'impianto di messa a terra ai fini dell'omologazione, e il d.P.R. 462/2001 che, pur avendo previsto all'art. 9, comma 1, l'abrogazione dell'art. 328 citato, ha mantenuto la sanzione penale in relazione alle nuove fattispecie grazie al richiamo contenuto nel comma 2 dello stesso art. 9».

### **Non commette reato l'ex che non versa l'assegno di mantenimento se la moglie può mantenere i figli.**

Lo ha sancito la Suprema Corte che, con la sentenza 36190 del 08.10.2010, ha accolto il ricorso di un padre condannato per violazione degli obblighi familiari. L'uomo non aveva versato l'assegno di appena duecento euro che doveva dare all'ex moglie per contribuire al mantenimento dei figli, e sia il Tribunale di Taranto sia la Corte d'Appello di Lecce l'avevano condannato per il reato previsto dall'art. 570 c.p. Condanna annullata dalla sesta sezione penale, con una decisione che sembra andare controcorrente rispetto alla linea solitamente adottata dalla giurisprudenza sul tema, che ha più volte ribadito come il padre non possa sottrarsi agli obblighi di assistenza familiare nei confronti dei figli, solo perché questi sono aiutati economicamente da terzi (cfr. Cass. Civ. 2736/09). La decisione di oggi, invece, assolve invece il padre dal reato, se la madre può comunque provvedere ai figli. «L'unico comportamento penalmente rilevante del coniuge obbligato al versamento di un assegno di mantenimento in favore dell'altro coniuge dal quale viva separato, o dei figli minori od inabili a questi affidati si realizza allorché l'omissione totale o parziale del versamento faccia mancare i mezzi di sussistenza ai beneficiari dell'assegno, ne consegue che non risponde del reato di cui al comma 1 dell'art. 570 c.p. il coniuge che non versa l'assegno di mantenimento ai figli, qualora la capacità economica del coniuge affidatario, non indigente, sia sufficiente a garantirgli i mezzi di sussistenza».

### **Risponde di resistenza a pubblico ufficiale chi aggredisce il controllore.**

È quanto ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza 36177 del 08.10.2010. La sesta sezione penale ha confermato la condanna per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale di un uomo che, sorpreso senza biglietto, aveva aggredito un controllore in servizio sugli autobus dell'ATM, l'azienda per il trasporto pubblico nel comune di Milano. L'imputato impugnava la sentenza, e sottolineava in particolare che il controllore non rivestiva la qualità di pubblico ufficiale, e chiedeva quindi di essere assolto per il relativo reato. Tesi questa smentita dal giudice di legittimità, per cui «il controllore nei servizi di trasporto pubblico riveste la qualità di incaricato di pubblico servizio, dato che egli svolge attività ispettiva ed accertativa, finalizzata al controllo del mancato fraudolento pagamento del biglietto di viaggio, con la conseguenza che il passeggero che lo aggredisce dopo la verifica della mancata obliterazione del titolo di viaggio risponde di resistenza a pubblico ufficiale».

#### **Autoveloce gestito dalla polizia anche su tratti di strada non indicati dal prefetto.**

Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza 21091 del 12.10.2010, ha accolto il ricorso del comune di Stignano presentato contro un automobilista multato su un tratto di strada non menzionato nell'apposito decreto prefettizio. Non solo. Gli agenti non avevano contestato immediatamente l'infrazione ma avevano spedito il verbale a casa. Lui lo aveva impugnato e il giudice di pace gli aveva dato ragione. Poi il Tribunale di Locri aveva confermato la decisione. A questo punto l'ente locale ha fatto ricorso in Cassazione e ha vinto. La seconda sezione civile, nel rovesciare la decisione di merito, ha infatti precisato che «l'inserimento del tratto stradale in un decreto prefettizio è condizione di legittimità dell'utilizzo delle sole apparecchiature di rilevamento a distanza delle infrazioni, non anche di quelle direttamente gestite dagli organi di polizia».

#### **Non ha diritto alla reversibilità l'ex coniuge che non percepiva l'assegno di divorzio.**

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza 20999 del 12.10.2010. Contro la decisione della Corte di Appello di Catanzaro che aveva respinto la richiesta per la pensione di reversibilità a seguito della morte dell'ex coniuge, una donna aveva presentato ricorso in Cassazione. Confermando le motivazioni del giudice di merito, che aveva basato la propria sentenza sulla mancata corresponsione alla donna di un assegno divorzile, la Suprema Corte ha affermato che, «ai fini del diritto del coniuge divorziato alla pensione di reversibilità, disciplinato dalla legge 1 dicembre 1970, n. 898, art. 9, commi 2 e 3, così come sostituito dalla L. 6 marzo 1987, n. 74, art. 13, il requisito della titolarità dell'assegno presuppone il riconoscimento giudiziale del cosiddetto assegno divorzile, a seguito della proposizione della relativa domanda, senza che possa attribuirsi rilevanza ad un'eventuale convenzione privata o ad erogazioni effettuate in linea di fatto».

#### **Il titolare dell'auto in leasing può chiedere il risarcimento danni in caso di incidente.**

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza 21011 del 12.10.2010. A causa di una norma contenuta nel contratto di locazione finanziaria, che escludeva il

diritto dell'utilizzatore a richiedere l'indennizzo in caso di incidente stradale, il Tribunale di Milano aveva dichiarato il difetto di legittimazione per un uomo che, avendo subito danno dopo un sinistro, aveva presentato la relativa richiesta di risarcimento. La causa si era così spostata in Cassazione. Il giudice di legittimità, accogliendo le motivazioni del possessore dell'autovettura, che aveva dimostrato di aver subito un danno patrimoniale a seguito dell'incidente, ha affermato che, «in tema di legittimazione alla domanda di danni, deve ritenersi che il diritto al risarcimento può spettare anche a colui il quale, per circostanze contingenti, si trovi ad esercitare un potere soltanto materiale sulla cosa e, dal danneggiamento di questa, possa risentire un pregiudizio al suo patrimonio, indipendentemente dal diritto, reale o personale, che egli abbia all'esercizio di quel potere. È dunque tutelabile in sede risarcitoria anche la posizione di chi eserciti nei confronti dell'autovettura danneggiata in un stradale una situazione di possesso giuridicamente qualificabile come tale ai sensi dell'articolo 1140 c.c.».

#### **Legittimo l'accertamento dei redditi della società basato sul conto corrente della figlia del legale rappresentante.**

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza 20862 del 08.10.2010. L'Ufficio delle Imposte di Roma aveva elevato il reddito ai fini Irpef di una piccola srl, a seguito di accertamento bancario sul conto bancario della figlia e della moglie del legale rappresentante. In seguito alla decisione della Commissione tributaria Provinciale del Lazio di annullare l'atto, il Ministero aveva proposto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte, giudicando che nella fattispecie, data da una ristretta compagine sociale costituita da due soli membri, di cui uno rappresentante legale e l'altro coniuge, ci fosse confusione tra patrimonio societario e personale dei singoli soci, ha accolto i motivi presentati dal Ministero, affermando che spettava al contribuente dare la prova dell'estraneità dei redditi della prole all'attività d'impresa.

#### **La dichiarazione congiunta dei redditi vincola anche l'ex coniuge.**

Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 20856 del 08.10.2010, ha accolto il ricorso dell'amministrazione finanziaria. La dichiarazione dei redditi congiunta, consentita a coniugi non separati, costituisce una facoltà che, una volta esercitata per libera scelta degli interessati, produce tutte le conseguenze, vantaggiose, ed eventualmente svantaggiose, che derivano dalla legge e che ne connotano il peculiare regime, a prescindere dalle successive vicende del matrimonio; ne consegue, pertanto, che la responsabilità solidale dei coniugi per il pagamento dell'imposta ed accessori, iscritti a ruolo a nome del marito a seguito di accertamento, prevista dall'ultimo comma dell'art. 17 L 114/1977, non è influenzata dal venir meno, successivamente alla dichiarazione congiunta, della convivenza matrimoniale per separazione personale. Né l'assenza di qualsiasi rilevanza ostativa è suscettibile di dar corpo ad un dubbio di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 24 Cost., essendo da escludere che la mancata impugnazione da parte del marito dall'avvi-

so di mora a lui notificato renda definitiva l'obbligazione tributaria nei confronti della moglie separata, avendo costei la possibilità di impugnare autonomamente l'avviso di mora e di far valere, in tale sede, tutte le possibili ragioni di contrasto con la pretesa tributaria, in relazione anche alla mancata notifica diretta degli atti precedenti, e in primo luogo dell'avviso di accertamento, e neppure in riferimento all'art. 53 Cost., atteso che la capacità contributiva dei coniugi va valutata con riguardo alla loro condizione all'epoca della dichiarazione congiunta.

### **Concorsi: non c'è incompatibilità se il commissario ha rapporti personali e accademici con il candidato.**

Lo ha stabilito il Tar del Lazio nella sentenza 32757 del 12.10.2010, decidendo il ricorso di alcuni dipendenti del Ministero dei beni culturali, tutti architetti, contro il bando di concorso per dirigenti indetto dall'amministrazione. I ricorrenti, membri di un'associazione sindacale, impugnavano il bando insieme allo stesso sindacato, e contestavano tra l'altro che alcuni componenti della commissione conoscesse personalmente alcuni candidati per essere stati loro docenti. Il Collegio amministrativo, dopo aver escluso la legittimazione ad agire del sindacato, ha respinto la loro tesi sulla commissione. I giudici romani hanno infatti affermato che *«non costituisce ipotesi di incompatibilità alle funzioni di componente di una Commissione di concorso né la conoscenza personale del candidato né la collaborazione nei rapporti accademici, non sussistendo in tal caso alcun obbligo di astensione, tenuto conto che si tratta di ipotesi ricorrenti nella comunità scientifica, rispondendo ad esigenze dell'approfondimento dei temi di ricerca sempre più articolati e complessi. In questa prospettiva, deve ribadirsi che la sussistenza di rapporti di collaborazione meramente intellettuale, in cui siano estranei interessi patrimoniali, non appare elemento tale da inficiare in maniera giuridicamente apprezzabile il principio di imparzialità dei commissari non solo in sede di concorsi universitari, ma a maggior ragione in presenza di un'attività, come nella specie, di sola verifica dell'ammissibilità di una candidatura»*.

### **Non integra il reato di bancarotta la vendita di azioni intestate all'imprenditore.**

Lo hanno stabilito le Sezioni Unite penali della Cassazione che, con la sentenza 36551 del 13.10.2010, hanno annullato con rinvio la condanna dell'amministratore di una società di calcio pugliese per bancarotta fraudolenta. L'uomo era stato condannato perché, durante la procedura di fallimento, aveva distratto in proprio favore quasi 180.000 euro provenienti dalla vendita di quasi trentamila azioni a lui intestate, che di fatto non erano mai entrate nella disponibilità della società da lui amministrata. Per comprare le azioni, l'imprenditore aveva invece attinto ai fondi della società sportiva. Il giudice di legittimità, annullando la sentenza di condanna, ha ritenuto che andasse mutato il capo d'imputazione, poiché *«la condotta di depauperamento del patrimonio aziendale, posta a garanzia delle ragioni dei creditori, non può essere ravvisata nell'alienazione di titoli azionari nominativi»*, quanto piuttosto andava indi-

viduata nel pregresso prelievo dal conto corrente societario della somma per acquistare i titoli.

### **Il consulente del lavoro che minaccia il licenziamento commette reato.**

Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 36276 del 11.10.2010, ha confermato la condanna nei confronti di un consulente, nonostante la sua posizione marginale rispetto al ruolo dell'imprenditore. In sostanza secondo i giudici del Palazzaccio, integra il reato di estorsione la condotta del consulente del lavoro che, in concorso con il datore di lavoro, ricorre a reiterate minacce di licenziamento per costringere il dipendente a sottoscrivere buste paga riportanti corrispettivi superiori a quelli effettivamente percepiti, *«non potendo la concessione dell'attenuante ex art. 114 c.p. escludere una sua reale partecipazione al delitto»*.

### **Il ritardato pagamento delle rate fa cadere il condono Irap.**

Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 20966 del 11.10.2010, ha accolto il ricorso dell'amministrazione finanziaria. La società contribuente aveva aderito al condono previsto dalla legge 289 del 2002. L'accordo con il fisco era scattato dopo una cartella di pagamento Irap, Irpeg e Iva. Ma la contribuente non aveva pagato in tempo la seconda e la terza rata. Così l'amministrazione aveva invalidato tutta la procedura. Contro questa decisione l'azienda aveva presentato ricorso alla commissione tributaria provinciale di e aveva vinto. Stessa sorte di fronte alla commissione tributaria regionale della Lombardia. A questo punto l'amministrazione ha presentato ricorso in Cassazione e questa volta lo ha vinto. Il Collegio, aderendo alla proposta del Procura generale, ha risposto al quesito formulato dall'Agenzia delle entrate e nel quale si chiedeva *“se il condono previsto dall'art. 9 bis della legge n.289/2002, in caso di rateizzazione, possa ritenersi perfezionato, come ritenuto dall'impugnata sentenza, anche effettuando alcuni pagamenti in ritardo, come espressamente previsto per le altre forme di condono disciplinate dalla legge n. 289/2002, oppure se debba affermarsi il principio secondo il quale, attesa la mancanza di clausole esplicitamente riferibili all'art. 9 bis citato, volte a riconoscere effetti al pagamento tardivo, tale forma di condono è perfezionabile solo mediante il pagamento dell'intera imposta dovuta entro le scadenze stabilite dalla norma”*. La Cassazione ha scelto questa seconda strada spiegando, nelle brevi motivazioni, che *«la tesi dell'amministrazione appare palesemente fondata in quanto non è configurabile in tema di condono, proprio per il carattere eccezionale di tale istituto, un principio generale destinato a valere in caso di silenzio del legislatore e tanto meno tale principio può identificarsi con quello ritenuto dalla C.T.R. dato che la sostituzione dell'obbligazione tributaria, oggetto della lite fiscale pendente, con quella assunta dal contribuente con l'istanza di definizione appare condizionata dal punto vista dell'amministrazione finanziaria al beneficio del riconoscimento e pagamento immediato della ridotta entità del debito tributario da parte del contribuente»*.